REGOLAMENTO (CEE) N. 1966/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1986

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [2],

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [3],

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 [5], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 850 t di butteroil da fornire fob, cif o reso destinazione ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [7] ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 2.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 119 dell'8. 6. 5. 1986, pag. 19.
(6) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 371 del 31. 12, 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	CICR
3. Paese di destinazione	Etiopia
4. Fase e luogo di consegna	cif Assab
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	(À l'attention de Mme Hock)
6. Quantitativo totale	500 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento	Olandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	2,5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e : « ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 agosto 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	21 luglio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 30 settembre 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	25 agosto 1986
15. Varie	(4)

Designazione della partita	B	C
1. Programma :	1984	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 3 luglio 1984	
2. Beneficiario	Société tunisienne d'industrie laitière (STIL)	
3. Paese di destinazione	Tunisia	
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario	Société COMALAIT, Vichy (France), 2, rue du Président Roosevelt (tel. (70) 315455, telex 990678 COLAI F)	
6. Quantitativo totale	675 t	675 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco	
9. Caratteristiche specifiche	—	
10. Imballaggio	(5)	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE »	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 ottobre 1986	15 novembre 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	21 luglio 1986	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :		
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 ottobre 1986	30 novembre 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	25 agosto 1986	
15. Varie	(4)	

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.

(3) L'aggiudicatario prende senza indugi contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.

(5) In fusti metallici nuovi di contenuto di 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chisura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.